



REGIONE DEL VENETO

Fondo Regionale per l'Occupazione delle persone con disabilità - FRD

Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2020-2021

Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16

**Linee guida per la sperimentazione del voucher per il lavoro
rafforzato per la realizzazione di percorsi individuali per
l'occupabilità e l'occupazione delle persone con disabilità**



77fe6e3a



Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Premessa.....	5
3. Risorse.....	5
4. Finalità e obiettivi.....	5
5. Il Voucher per il lavoro rafforzato.....	6
6. L'attivazione del voucher.....	7
7. I destinatari.....	7
8. I soggetti proponenti.....	8
9. Descrizione degli interventi.....	8
10. Rinuncia o perdita del voucher rafforzato.....	15
11. Compatibilità con altre misure di politica attiva del lavoro.....	15
12. Rendicontazione.....	15
13. Implementazione dell'intervento.....	16



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Le presenti Linee Guida sono emanate nel quadro delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16, Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 - 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007



77fe6e3a



- (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della disciplina dell'Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276)”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, di approvazione del documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, di approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto;
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1125 del 06/08/2020 di approvazione del Programma di interventi in tema di collocamento mirato, anno 2020-2021.



77fe6e3a



2. Premessa

Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità (FRD), ai sensi dell'art. 14 della legge 68/99, può essere utilizzato per finanziare misure e servizi di politica attiva del lavoro in primis la formazione professionale, il tirocinio e l'addestramento on the job al fine di promuovere l'empowerment individuale e l'acquisizione delle competenze utili a incontrare i bisogni delle imprese e dei datori di lavoro, tenuti agli obblighi stabiliti dalla legge 68/99.

Il nuovo ciclo della programmazione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Art. 4 Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16) avviato nel 2018 prevede Programmi annuali di interventi condivisi con le parti sociali e le associazioni dei disabili rappresentate nella Commissione di gestione del Fondo, organo di gestione previsto per legge e nominato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 186 del 21.02.2017.

L'ultimo programma per l'anno 2020-2021 è stato adottato con DGR 1125 del 6 agosto 2020 e prevede interventi per complessivi 10 milioni di euro tra cui: Incentivi per l'assunzione di lavoratori con gravi disabilità, Interventi di transizione scuola-lavoro, autoimprenditorialità, voucher per il lavoro rafforzato, Tirocini promossi dai Servizi per l'inserimento lavorativo (SIL).

In questo contesto, la Regione del Veneto adotta le seguenti Linee Guida per la sperimentazione del "voucher per il lavoro rafforzato" da recepirsi da parte di Veneto Lavoro per l'implementazione della misura in quanto:

- Ente strumentale cui sono state attribuite con L.R. del 25 ottobre 2018 n. 36, di modifica della L.R. del 13 marzo 2009 n. 3 le funzioni di direzione, coordinamento operativo nonché il monitoraggio delle attività della rete dei Centri per l'impiego che esercitato, tra le altre, le funzioni relative al collocamento mirato delle persone con disabilità;
- Ente strumentale che, ai sensi della L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - art. 13, con particolare riferimento al comma 2 lett. c) e comma 2-bis, è il soggetto che istituzionalmente assicura, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, supporto alle azioni che la Giunta stessa attiva in materia di Lavoro.

3. Risorse

Le risorse disponibili per l'implementazione in via sperimentale del "Voucher per il lavoro rafforzato" ammontano ad un totale di euro 2.500.000,00 a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità annualità 2020.

4. Finalità e obiettivi

Attraverso le Linee Guida di cui al presente documento, la Regione del Veneto promuove e affida a Veneto Lavoro la realizzazione di un intervento sperimentale e innovativo denominato "Voucher per il lavoro rafforzato" (di seguito "voucher") per la realizzazione di percorsi individuali inclusivi per l'occupabilità e l'occupazione delle persone con disabilità al fine di:

- promuovere e sostenere l'inclusione sociale attiva dei destinatari;
- garantire la continuità nell'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP M, D MLPS 4/2018) e alle misure di politica attiva del lavoro promosse dalla Regione del Veneto;
- consolidare la rete con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi per lo svolgimento delle attività di accompagnamento e supporto della persona con disabilità (art.1 D.Lgs 151/2015);



77fe6e3a



- realizzare interventi taylor made, tempestivi e flessibili orientati all'attivazione della persona e al risultato occupazionale;
- incrementare l'occupazione delle persone con disabilità.

I servizi e le misure finanziate mediante il voucher mirano a elevare l'occupabilità delle persone con disabilità e sono propedeutici e complementari agli obiettivi occupazionali che si possono realizzare sia nell'ambito delle convenzioni stipulate dal centro per l'impiego con il datore di lavoro (art. 11 l. 68), sia mediante l'inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative presso i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 l. 68, e i soggetti di cui all'art. 11 co. 5 della legge 68/99 (cooperative sociali, imprese sociali, organizzazioni di volontariato).

Promuovere e sostenere politiche di attivazione finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato dei Centri per l'Impiego (CPI) è uno degli obiettivi della programmazione regionale.

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni relative ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, in quanto compatibili al collocamento delle persone con disabilità, i CPI applicano i principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro (capo II del D. Lgs. 150/2015).

Inoltre, gli interventi proposti mirano a consolidare, come prevede l'art. 1 del D.Lgs. 151/2015, una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per lo svolgimento di attività di accompagnamento e di supporto della persona con disabilità presa in carico, anche valorizzando l'esperienza degli interventi e delle reti provinciali realizzate con le DGR 2007/2017, DGR 1508/2018 e DGR 1502/2019.

5. Il Voucher per il lavoro rafforzato

Il Voucher per il lavoro è una misura personalizzata di politica attiva del lavoro finalizzata alla realizzazione di percorsi di inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Il valore del voucher è modulato in base agli specifici fabbisogni del beneficiario e alla peculiare situazione di prossimità o di lontananza dal mercato del lavoro (profiling). In esito a tale valutazione potranno essere attivati uno o più interventi tra quelli riportati in tabella (componibilità del voucher).

Tabella 1 - Componenti del voucher per il lavoro rafforzato

Componenti		Costo massimo	CPI	Ente accreditato	Componente
A	Profilazione qualitativa	456,00	X	X	Obbligatoria
B	Formazione	3.000,00		X	Facoltativa
C	Tirocinio	3.600,00	X	X	Facoltativa
D	Accompagnamento al tirocinio	1.358,00	X	X	Facoltativa
E	Servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo	3.000,00	X	X	Facoltativa



F	Voucher di servizio/mobilità	800,00	lavoratore		Facoltativa
G	Voucher di connessione	400,00	lavoratore		Facoltativa

Il voucher, pertanto, si definisce rafforzato perché consente al case manager, all'interno del processo di presa in carico, l'attivazione di servizi e misure di politica attiva, inclusa la formazione e misure di accompagnamento e sostegno alla partecipazione alle attività.

6. L'attivazione del voucher

Il voucher è richiesto dall'interessato direttamente al CPI che ha in carico il beneficiario, anche su indicazione dei servizi competenti presso cui è in carico; il CPI provvede al rilascio del voucher con la sola componente del servizio di profilazione qualitativa (A) (si veda § 9.1).

In esito alla profilazione qualitativa, sulla base delle indicazioni emerse, potrà essere avviato un percorso personalizzato di formazione e accompagnamento al lavoro mediante l'attivazione delle altre componenti del voucher (dalla lettera B alla lettera G).

Il percorso è co-progettato dall'operatore/case manager del CPI, insieme agli altri eventuali operatori che hanno in carico la persona con disabilità, e dal beneficiario, anche in collaborazione con l'operatore del mercato del lavoro del soggetto accreditato ai servizi per il lavoro e/o con l'ente di accreditato per la formazione superiore. Il case manager è il responsabile della attuazione del percorso e pertanto programma e monitora l'avanzamento del voucher.

Il voucher e il relativo percorso personalizzato hanno una durata non superiore a 18 mesi dall'attivazione.

Il voucher non potrà essere attivato se il destinatario è impegnato in altro percorso/intervento finanziato da risorse pubbliche e/o private al momento della richiesta e per tutta la durata dello stesso.

7. I destinatari

I destinatari degli interventi sono le persone disabili disoccupate iscritte agli elenchi della legge 68/99 dei CPI della Regione Veneto, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere disoccupate o inoccupati iscritti al CPI con un patto di servizio attivo;
- essere residenti o domiciliati in Veneto.

In via di prima applicazione si darà particolare attenzione agli iscritti al collocamento mirato che negli ultimi 12 mesi non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.



77fe6e3a



8. I soggetti proponenti

Possono candidarsi all'erogazione dei servizi, di cui alla Tabella 1 dalla lettera B alla lettera G, i soggetti accreditati per i servizi al lavoro e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2238/11. Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009). Per gli enti proponenti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, saranno ritenuti ammissibili, l'avvio delle attività potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

L'ente accreditato ai servizi per il lavoro potrà aderire rendendosi disponibile a svolgere la prima fase di valutazione o le fasi successive di formazione professionale o di inserimento lavorativo o entrambe le fasi.

L'ente accreditato dovrà dimostrare di possedere un'esperienza specifica almeno triennale nella presa in carico dei destinatari e nella gestione di percorsi per l'occupabilità e l'occupazione del target. La verifica di tale requisito dovrà essere dimostrata attraverso:

- a. la realizzazione di progetti e/o percorsi di inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati (in particolare di soggetti iscritti alle liste per il collocamento mirato); oppure
- b. la partecipazione a precedenti avvisi in qualità di capofila o di partner per progetti a valere sia sull'asse Inclusione Sociale del POR FSE 2014-2020, sia sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

I soggetti proponenti dovranno operare in una logica di collaborazione con i centri pubblici dell'impiego e di partenariato diffuso a livello territoriale con i seguenti soggetti:

- a. con i SIL delle AULSS, i Comuni;
- b. con le cooperative sociali di tipo B e/o loro consorzi;
- c. con le imprese del territorio

L'elenco dei soggetti accreditati ammessi ad erogare i servizi di cui al presente avviso sarà disponibile su <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro> e sul portale www.cliclavoroveneto.it

9. Descrizione degli interventi

9.1 La profilazione qualitativa e definizione del percorso personalizzato

La profilazione qualitativa è l'intervento obbligatorio per l'attivazione del voucher.

La profilazione qualitativa è un servizio realizzato dall'operatore del CPI, ovvero, qualora necessario e in via sussidiaria da operatori degli enti accreditati ai servizi per il lavoro con comprovata esperienza e formazione; il processo di profilazione deve essere effettuato su applicativi del CPI in modo che la stessa possa essere a disposizione degli uffici pubblici a corredo della SAP del beneficiario.

La valutazione è condotta individualmente e la cui durata complessiva è di 12 ore e comprende:

- 1) colloqui individuali di tipo specialistico;
- 2) analisi delle competenze;
- 3) redazione della scheda di valutazione;
- 4) la redazione del curriculum vitae;



77fe6e3a



Attraverso colloqui individuali si opererà per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. valutare le caratteristiche personali e relazionali, le disponibilità e le aspirazioni professionali dei destinatari, le competenze acquisite, le capacità e i vincoli dal punto di vista lavorativo;
- b. eseguire un approfondimento delle esperienze vissute relativamente al lavoro e alla formazione, e al sostegno e accompagnamento della persona con disabilità anche mediante l'interlocuzione con il coinvolgimento della sua rete di sostegno;
- c. restituire gli esiti del processo di profilazione qualitativa agli utenti e dare agli stessi un riscontro sull'attività di screening da loro svolta, fornire consigli e indicazioni utili per la loro attivazione autonoma o per facilitare loro la presa in carico da parte dei servizi dedicati.

Il risultato atteso della fase di profilazione qualitativa concerne:

1. la produzione di una analisi delle competenze finalizzato:
 - alla rilevazione delle competenze oggettivamente possedute dalla persona sia professionali, sia trasversali;
 - alla consapevolezza delle proprie aspirazioni, dei propri bisogni e delle aree di miglioramento
2. la scheda di valutazione;
3. primo orientamento alle attività promosse dal voucher rafforzato per il lavoro.
4. la costruzione del percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro

Per la realizzazione della profilazione qualitativa, gli operatori, gli enti e i soggetti incaricati adotteranno comportamenti conformi e consegneranno alla persona coinvolta l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

La durata delle attività di profilazione qualitativa non potrà superare le 12 ore. Lo standard della prestazione sarà stabilito con successivo e apposito provvedimento adottato da Veneto Lavoro. Nel caso di affidamento del processo di profilazione qualitativa al soggetto accreditato, il costo dell'attività sarà riconosciuto come indicato nella seguente tabella.

Servizio di profilazione qualitativa					
Attività	Durata massima	Modalità di erogazione	Costo orario	Costo massimo del servizio	Condizioni di riconoscimento
Attività di profilazione qualitativa	12 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario	€ 456	Partecipazione del destinatario ad almeno il 30% delle ore

9.2 Formazione

La prima politica che potrà essere attivata riguarda le iniziative di riqualificazione. La formazione professionale rappresenta lo strumento principale per l'occupabilità delle persone.

L'avvio del percorso formativo richiede flessibilità e impegno da parte dell'interessato e la consapevolezza che si sta preparando l'ingresso nel mercato del lavoro al termine del percorso stesso.



77fe6e3a



Dopo la profilazione qualitativa, il destinatario che ha scelto il percorso di formazione professionale (anche con il sostegno dell'ente accreditato), dovrà comunque condividere la scelta del percorso al con il case manager del CPI che, se coerente con il progetto di inserimento, provvederà a rilasciare il voucher del valore effettivo del corso scelto. Il costo massimo del voucher formativo è di euro 3.000,00.

L'intervento formativo potrà avere le seguenti finalità:

- l'acquisizione di nuove competenze per una nuova professionalità
- la messa a fuoco del bagaglio delle competenze nel loro complesso
- l'innalzamento delle competenze.

La durata del percorso formativo può variare a seconda del livello di partenza e del gap di competenze da colmare con l'ausilio della formazione.

Corsi di formazione				
Tipologia	Durata	Risultato atteso	Costo del servizio	Condizioni di riconoscimento
Corsi di aggiornamento professionale Corsi di preparazione linguistica (livello min B1)	Max 100 ore	Attestato di partecipazione e risultato di apprendimento Certificazioni professionali	€ 1.500,00	Partecipazione del destinatario ad almeno il 70% delle ore del corso
Corsi formazione di riqualificazione	Min 200 ore		€ 3.000,00	

La tipologia del corso dovrà essere coerente con gli esiti della profilazione qualitativa. Tale attività può essere svolta anche per l'acquisizione di certificazioni professionali e anche per sostenere i relativi esami. I corsi si potranno svolgere anche al di fuori dalla Regione Veneto. Non saranno riconosciuti contributi per spese connesse alle trasferte.

Nell'ottica dell'inclusione sociale, l'esperienza formativa va svolta con altre persone che non hanno certificazioni di disabilità. Si devono preferire i corsi di formazione già istituiti e previsti a catalogo da enti formativi con prospettive di lavoro.

Si potrà partecipare a corsi già programmati e preordinati ad una professione futura, in cui ragionevolmente vi sono opportunità di impiego. La decisione sulla partecipazione al corso deve essere assunta dalla persona interessata per l'impegno richiesto. Si ritiene che sia finanziabile anche la partecipazione a corsi di formazione in modalità on line con rilascio di idonea attestazione.

Al termine dell'attività formativa, previa verifica degli apprendimenti superata con esito positivo, è rilasciato un Attestato dei Risultati di Apprendimento acquisiti, ovvero certificato di abilitazione, certificazioni linguistiche, titolo di studio, altre certificazioni professionali e un attestato di certificazione o validazione delle competenze



77fe6e3a



9.3 Tirocinio

All'interno del percorso del voucher è possibile prevedere lo svolgimento di un periodo di tirocinio. L'individuazione delle disponibilità aziendali di accoglienza della persona può avvenire su iniziativa del CPI, del soggetto accreditato o della persona stessa.

Il tirocinio è una esperienza formativa che si svolge in un ambiente di lavoro ed è finalizzata all'acquisizione di competenze che giustificano una possibile assunzione per un profilo professionale obiettivo, già indicato nel progetto formativo.

L'esperienza di tirocinio è proponibile soprattutto nel caso in cui non sia emerso dal processo di profilazione qualitativa l'opportunità di un percorso formativo propedeutico per l'acquisizione di particolari conoscenze in relazione allo svolgimento di mansioni insite in un profilo professionale. Il tirocinio potrà essere promosso laddove sia sufficiente la riorganizzazione delle conoscenze, l'adeguamento delle abilità per il conseguimento di nuove competenze spendibili dalla persona nel mercato del lavoro.

La funzione di soggetto promotore è svolta dal CPI nell'ambito della disciplina della convenzione di integrazione lavorativa art. 11 comma 4 della Legge 68/99.

Con l'avvio del tirocinio il datore di lavoro è considerato ottemperante relativamente alla quota di riserva del tirocinante avviato e per la durata della esperienza.

I tirocini possono essere ospitati dai datori di lavoro, di cui all'art. 4, Allegato A, Dgr 1816/2017, con priorità ai soggetti tenuti ad assolvere agli obblighi di cui alla legge 68/99 mediante assunzione, in regola:

- a) con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con particolare riferimento, anche se l'elenco non può essere considerato esaustivo, al documento valutazione rischi, alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del tutor aziendale.
- b) con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente;
- c) con la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") nel momento di avvio del tirocinio;
- d) di non aver in corso procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il tirocinio non potrà avere una durata superiore a 6 mesi e al tirocinante potrà essere corrisposta una indennità di partecipazione pari a 5,00 euro per ogni ora di tirocinio svolta e comunque non superiore a 600,00 euro mensili. Il tirocinio non potrà prevedere un orario settimanale inferiore a 20 ore.

L'indennità dovrà essere anticipata dal datore di lavoro che svolgerà anche la funzione di sostituto d'imposta con richiesta di rimborso al termine della esperienza. Le spese relative alla copertura assicurativa e INAIL rimangono a carico del datore di lavoro/soggetto ospitante.



77fe6e3a



Dal momento in cui è avviato il tirocinio non è più riconosciuto per il medesimo periodo il contributo economico di carattere assistenziale. Il tirocinio può essere realizzato sul territorio regionale.

Nell'ambito dell'azione di tirocinio può essere finanziata l'attività di “**Accompagnamento al tirocinio**”, della durata minima di 6 ore e massima di 36 ore e finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda, nell'ambito della quale dovranno essere realizzate almeno due visite o incontri al mese con il tutor didattico-organizzativo e/o il tutor aziendale e il tirocinante. L'attività di accompagnamento al tirocinio è svolta dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post e prevedere l'assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti. Il raccordo costante tra il tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili del tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a euro 38,00 ora/attività individuale, è la singola ora di servizio svolta.

9.4 Servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo

Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo mira a progettare e realizzare le attività specificatamente orientate al successo occupazionale. Tali attività sono realizzate dal soggetto accreditato ai servizi per il lavoro in collaborazione con il CPI allo scopo di:

- Individuare le opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (scouting);
- Individuare l'azienda per l'inserimento lavorativo e realizzare l'incrocio domanda/offerta (**matching**) con priorità alle aziende in obbligo legge 68/99;
- Preparare e affiancare il destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.),
- Fornire al destinatario informazioni al lavoratore relativamente agli aspetti contrattuali e al rapporto di lavoro;
- Accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda.
- Promuovere esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio.

Il servizio di supporto all'inserimento/reinserimento lavorativo è riconosciuto a risultato occupazionale raggiunto. Di seguito sono riportati la condizione di riconoscimento e valore riconosciuto, sulla base della tipologia contrattuale, come riportato in tabella.



77fe6e3a



SERVIZIO	CONDIZIONE DI RICONOSCIMENTO	TIPO DI CONTRATTO	Valore (euro)
Supporto all'inserimento / reinserimento lavorativo	Conseguimento del Risultato occupazionale	TD ≥ 6 mesi fino a 12 mesi	1.800
		TD > 12 mesi	2.400
		Tempo Indeterminato	3.000

9.5 I voucher di sostegno

Il voucher è un contributo individuale finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai destinatari dei progetti di partecipare alle attività previste dalla Linee guida. Per questo motivo il Voucher per il lavoro rafforzato comprende anche questa componente.

È possibile attivare una o entrambe le tipologie di voucher per ciascun destinatario selezionandoli da un apposito “menù” composto dai seguenti voucher:

- di servizio (connessione + mobilità) (400,00 €)
- di conciliazione (800,00 €)

Il voucher ha carattere forfettario (la descrizione di ciascuna tipologia di voucher è indicata nei paragrafi successivi). Ciascun destinatario può beneficiare di un voucher di ciascuna tipologia per un ammontare massimo complessivo pari a euro 1.200,00.

9.5.1 Voucher di servizio (connessione + mobilità)

Voucher a carattere forfettario che può essere utilizzato da ciascun destinatario con i seguenti obiettivi:

a) Connessione

- partecipare alle attività progettuali erogate in modalità FAD, se previste;
- svolgere le attività dei tirocini in caso di attivazione di questi in modalità agile (“smart working”);
- realizzare compiti specifici assegnati tramite l'utilizzo di applicativi (word, excel, ppt, ecc);
- utilizzare il web in tutte le sue potenzialità informative/formative;

b) Mobilità

- rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione in presenza alle attività previste nel progetto.

Il voucher di servizio sarà pertanto utilizzabile per:

- spese di abbonamento/canone di connessione internet da rete fissa o mobile;



77fe6e3a



- acquisto di tablet, personal computer o altri idonei strumenti elettronici (no smartphone);
- acquisto di licenze software di applicativi specifici (es. Office);
- costi di viaggio da e verso la sede delle attività progettuali (compresa la sede dei tirocini);
- costi di assistenza necessaria a causa di una eventuale ridotta autonomia.

Il voucher ha carattere forfettario e ha un valore fino a 250,00 euro per percorsi di durata non inferiore a 6 mesi, fino a 350,00 euro per percorsi di durata compresa tra i 7 e i 9 mesi e fino a euro 400,00 per percorsi di durata compresa tra i 10 e i 12 mesi.

9.5.2 Voucher di conciliazione

Voucher a carattere forfettario che ha l'obiettivo di favorire la partecipazione alle attività progettuali dei destinatari che richiedono specifici servizi relativi alla propria autonomia nella partecipazione alle attività, e/o di servizi di cura e di accompagnamento nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni, persone anziane non autosufficienti, parenti o affini entro il terzo grado, conviventi.

È possibile prevedere il riconoscimento di un voucher di conciliazione per i servizi qui di seguito previsti:

- Servizi di interpretariato nella lingua dei segni italiana (LIS) per supportare la comunicazione tra persone sorde e udenti;
- Frequenza a servizi privati autorizzati e/o accreditati pubblici/privati (asili nido, infanzia, scuole materne, servizi ludico ricreativi/ludoteche, servizi integrativi per l'infanzia, servizi preposti nell'ambito delle attività estive pre-post scuola, centri diurni aggregativi ed educativi, vacanza studio) eccetto i servizi già a carico della spesa pubblica;
- servizi di trasporto e accompagnamento per il figlio minore per attività post-scolastiche fino a 14 anni di età per il tragitto casa-strutture e viceversa;
- assistenza domiciliare, eccetto i servizi già a carico della spesa pubblica;
- frequenza presso centri diurni per anziani o disabili, eccetto centri già a carico della spesa pubblica;
- frequenza presso le strutture per la riabilitazione autorizzate/accreditate.

Il voucher di conciliazione ha un valore fino a euro 800,00 e potrà essere erogato al destinatario in due "tranche" con la seguente modalità:

- 1° tranche, pari al 40% dell'importo del voucher, erogata al raggiungimento del 30% della frequenza alle attività previste dal percorso personalizzato;
- 2° tranche, pari al 60% dell'importo del voucher, erogata al raggiungimento del 70% della frequenza alle attività previste dal percorso personalizzato.

Per poter usufruire del voucher di conciliazione il destinatario dell'intervento dovrà produrre al CPI ovvero al soggetto accreditato, la apposita autocertificazione che attesti:

- nel caso di minori di 14 anni a carico:
 - la presenza di un minore di 14 anni a carico;



77fe6e3a



- nel caso di persone disabili e persone anziane non autosufficienti a carico:
 - la presenza delle suddette persone con disabilità e persone non autosufficienti;
 - i riferimenti della dichiarazione del medico competente o della struttura sanitaria preposta che attesti lo stato di disabilità e/o non autosufficienza.

Le procedure di gestione dei voucher di sostegno saranno regolate con successivo provvedimento da adottarsi a cura di Veneto Lavoro.

10. Rinuncia o perdita del voucher rafforzato

La persona con disabilità beneficiaria del voucher potrà ritirarsi dal suo percorso personalizzato di formazione e accompagnamento al lavoro in ogni momento con conseguente interruzione di tutti i servizi.

Con l'adesione al proprio percorso, il lavoratore si impegna a partecipare alle attività della profilazione qualitativa e a svolgere tutte le altre attività concordate con il case manager. Nel caso la persona senza giustificato motivo non partecipi alle attività della profilazione qualitativa non potrà attivare le altre componenti del voucher (tabella 1 lettere dalla B alla G).

Nel caso il lavoratore non attivi il suo percorso con l'avvio di una attività relativa ad una delle componenti diverse dalla profilazione qualitativa entro 30 giorni dalla definizione del suo percorso individualizzato, sarà convocato dal case manager di riferimento per un incontro.

Il rifiuto a partecipare ad un percorso di riqualificazione formativa non comporta la perdita del voucher se sono fatte presenti valide giustificazioni.

Nel caso di reiterate assenze ingiustificate, il case manager del CPI previa verifica con l'interessato dispone la revoca del voucher.

11. Compatibilità con altre misure di politica attiva del lavoro

Le politiche attive che prevedono una presa in carico e l'inserimento in un percorso di inserimento lavorativo non sono compatibili con il presente intervento, anche se si tratta di politiche non dedicate all'occupazione delle persone con disabilità. Le politiche invece che si riferiscono ad azioni specifiche si integrano con il percorso come gli incentivi alle assunzioni o i contributi per gli adattamenti del posto di lavoro, sono pienamente compatibili con gli interventi di cui alla presente sperimentazione.

12. Rendicontazione

Le attività svolte, regolarmente registrate nel sistema di gestione predisposto da Veneto Lavoro dell'intervento potranno essere rendicontate anche con cadenza mensile. La rendicontazione dovrà essere presentata dai soggetti erogatori delle attività entro 90 giorni dal termine dello svolgimento dell'ultima azione/componente del voucher.



77fe6e3a



13. Implementazione dell'intervento

Ai fini della sperimentazione del voucher per il lavoro rafforzato, Veneto Lavoro implementerà le attività in conformità alle Linee guida contenute nel presente documento mediante la predisposizione e la pubblicazione di apposito Avviso pubblico, da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR delle Linee guida medesime. Veneto Lavoro, inoltre, realizzerà ogni altra attività volta a garantire l'attuazione e il successo dell'intervento ed in particolare:

- adozione e pubblicazione dell'avviso pubblico;
- attuazione dei processi di gestione, monitoraggio e controllo della misura sia a livello strategico che operativo;
- implementazione del sistema informativo e gestionale
- organizzazione del sistema di assistenza per gli enti e i destinatari della misura;
- liquidazione dei costi relativi ai servizi realizzati da parte dei soggetti attuatori;
- realizzazione di attività di promozione e comunicazione dell'iniziativa
- monitoraggio e predisposizioni di periodici report di valutazione qualitativa sulla presente sperimentazione;
- Realizzazione delle attività di rendicontazione e chiusura dell'operazione.



77fe6e3a

